

Penale Sent. Sez. 1 Num. 38640 Anno 2018

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: BINENTI ROBERTO

Data Udiienza: 04/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI FRONZO GERARDO, nato a Bonito il 12/01/1974

avverso la sentenza del 17/03/2017 del Tribunale di Benevento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;

sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo ~~per~~ l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo del ricorso,

udito il difensore del ricorrente Avv. Giuseppe De Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, condannava Di Fronzo Gerardo alla pena condizionalmente sospesa di euro cinquanta di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 703 cod. pen., mentre lo assolveva da quello previsto dall'art. 544 *ter* cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione Di Fronzo Gerardo tramite il difensore per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 703 cod. pen., poiché l'abitazione da cui



era stato esploso il colpo di fucile non rientrava fra i luoghi indicati dal succitato articolo; 2) violazione degli artt. 52 e 54 cod. pen., per non essersi considerato che l'imputato e il teste Pepe avevano riferito che il colpo di fucile era stato esploso in area per impaurire il cane che minacciava l'incolumità della madre del medesimo imputato, così ricorrendo lo stato di necessità o la legittima difesa; 3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione poiché ci si era limitati a valorizzare le dichiarazioni dell'imputato senza considerare le altre fonti di prova; 4) assenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen.; 5) violazione di legge in relazione all'applicazione della sospensione condizionale, benché non richiesta e in concreto idonea a provocare ingiustificati pregiudizi.

3. Mentre il primo e il terzo motivo sono inammissibili poiché contenenti doglianze fondate su rappresentazioni generiche e comunque non autosufficienti, quanto alle circostanze prospettate a supporto dei rispettivi rilievi, il secondo motivo, parimenti relativo all'affermazione della responsabilità, risulta fondato.

Ed infatti, la sentenza impugnata (pag. 3) ha mostrato di ritenere valida la ricostruzione dell'imputato e del teste Pepe, che avevano descritto condizioni di fatto riconducibili allo stato di necessità (colpo esploso in aria per spaventare il cane che stava aggredendo la madre di Di Fronzo). Sicché, nel prosieguo il giudice di merito non avrebbe potuto affermare la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.703 cod. pen., senza minimamente considerare quanto prima rilevato circa le condizioni idonee a profilare la succitata causa di giustificazione. Il percorso appena descritto, che inficia la completezza, coerenza e logicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze prospettate con gli ultimi due motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento in diversa composizione.

Così deciso il 4/5 maggio 2018